

Cass. Pen., Sez. V, Sentenza 16 giugno 2020 n. 18322

BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE – BANCAROTTA IMPROPRIA DA REATO SOCIETARIO
– CONCORSO DI REATI

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., viene in essere in ipotesi di omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio) ove tali condotte impediscano o rendano difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento della società fallita, mentre eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, integrano la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1 e art. 2621 c.c., di modo che i detti reati possono eventualmente concorrere.

Precedenti conformi

Cass. Pen., sez. V, sent. n. 47683/2016

Con la sentenza *de qua* la Corte ribadisce il principio di diritto – già espresso in precedenza dalla stessa Sezione – per cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale e quello di bancarotta impropria da reato societario, presentano dei dati differenziali e, pertanto, possono tra loro concorrere se nel caso di specie si configurano gli elementi sia di una fattispecie che dell'altra.

In particolare, secondo la Cassazione, l'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società, punita dall'art. 223 comma 2, n. 1, L. Fall, integra gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta impropria, che deve essere distinto sia dal falso in bilancio previsto dall'art. 2621 c.c. sia dalla bancarotta documentale propria: infatti, il primo costituisce un reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, la seconda sanziona le ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio).

RIVISTA GIURIDICA
SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. M.G. e F.G. ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 gennaio 2019, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 10 marzo 2015, ha rideterminato la durata delle pene accessorie loro applicate in riferimento ai delitti di bancarotta fraudolenta impropria, documentale, di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1 e art. 216, comma 1, n. 2, e da falso in bilancio, di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1 e art. 2621 c.c., dei quali erano stati riconosciuti responsabili per avere, nell'esercizio di funzione gestorie della (OMISSIS) Srl., omesso di annotare, nelle scritture contabili della società fallita, i resi negli anni 2004 e 2005 e, viceversa, in esse iscritto un credito inesistente nei confronti della Movie Movie, così alterando, oltretutto, il risultato del bilancio.

2. I ricorsi denunciano violazione di legge e vizio motivazionale.

Con i proposti motivi - enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. - si rileva l'illogicità della conclusione rassegnata dai giudici di merito in ordine alla non veridica esposizione dei ricavi della società fallita: la tesi secondo la quale dai ricavi sarebbe stato necessario detrarre i resi degli anni 2004 e 2005 avrebbe potuto avere un fondamento soltanto se parimenti fossero state scomutate le note di credito per restituzioni emesse in ciascuno degli anni precedenti.

3. In data 8 novembre 2019 il difensore degli imputati ha depositato memoria per meglio lumeggiare le ragioni di doglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati.

1. I giudici di merito, nelle loro conformi decisioni, hanno ritenuto che il sistema della contabilizzazione ritardata dei resi avesse anche alterato, una volta trasposte le corrispondenti evidenze contabili nel bilancio, il risultato del predetto documento societario in riferimento a ciascuno degli anni di esercizio presi in considerazione.

2. La correttezza della riportata affermazione merita di essere verificata alla luce del principio di diritto secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall., viene in essere in ipotesi di omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra il bilancio) ove tali condotte impediscano o rendano difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento della società fallita, mentre eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, integrano la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, di cui alla L. Fall., art. 223, comma 1 e art. 2621 c.c., di modo che i detti reati possono eventualmente concorrere (Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti e altro, Rv. 268503).

Ha, questa Corte, spiegato che l'ipotesi di falso in bilancio seguito da fallimento della società di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 1, costituisce un'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria e si distingue sia dal falso in bilancio previsto dall'art. 2621 c.c., che è reato sussidiario punito a prescindere dall'evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale propria concernente ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili (Sez. 5, n. 7293 del 28/05/1996, Schillaci, Rv. 205987).

3. Alla stregua di tale condivisa ermeneusi, i rilievi di ricorso non colgono nel segno.

Nel loro concentrarsi sulla mera idoneità dell'omessa contabilizzazione dei resi relativi agli anni 2004 e 2005 ad alterare la misura dei ricavi della società fallita e, quindi, sulla capacità decettiva delle condotte ascritte agli imputati rispetto alla veridica rappresentazione del risultato dell'esercizio dell'attività di impresa, le doglianze non scalfiscono la statuizione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non essendoci contestazione nè sull'omessa contabilizzazione, nelle scritture contabili societarie, dei resi, nè sulla loro stessa esistenza.

Le prospettate censure avrebbero, invece, avuto pregio, in riferimento al capo della bancarotta impropria da falso in bilancio di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, L. Fall., soltanto ove fosse stato aggredito il decisivo profilo dell'idoneità del presunto mendacio bilancistico a contribuire a cagionare il dissesto societario (Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano e altri, Rv. 224605; Sez. 5, n. 34622 del 08/10/2002, Benzi, Rv. 222432): punto, questo, tuttavia, non fatto oggetto di impugnazione, nè con il ricorso per cassazione, nè con i motivi di appello.

4. Per quanto esposto i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2020